

CONTRATTO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE**DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA ATTRAVERSO FONTANE****ALLA SPINA A PAGAMENTO, CON INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE,****PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA****DI FOGGIA. (S31_2025) - CIG:****TRA**

- l'Università degli Studi di Foggia con sede in Foggia nella persona del Direttore Generale, Dott. Sandro Spataro, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Foggia, con sede in Foggia alla Via Antonio Gramsci nn. 89/91, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università di Foggia (C.F. 94045260711) legittimata alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonché dell'art. 20, comma 2 lett. m) dello Statuto di Ateneo;

E

- Big Surf srls. P.I.V.A. 03987760711, con sede al Viale Leone XIII n. 227
– 71122 Foggia, nella persona del legale rappresentante, Sig. Mancini Rosario Pio Maurizio, nato a ***** il *****, giusta certificato della C.C.I.A.A. di Foggia, che si ha per richiamato anche se non materialmente allegato (di seguito nel presente atto denominato Concessionario).

PREMESSO CHE

- che il contratto di concessione (prot. n. 39023 del 01/10/2019) del servizio di erogazione dell'acqua attraverso fontane alla spina a pagamento (fontane ecologiche) presso le sedi dell'Università di Foggia,

	con la ditta Big Surf srls., P.I.V.A. 03987760711, è in scadenza il 30	
	giugno 2025;	
	- con determina prot. 21009 del 4.04.2025 è stata formalizzata la	
	sospensione degli effetti del contratto di concessione n. 831/2019 prot.	
	39023 – X/4 del 01.10.2019 e alla DDG n.1706/2019, prot. 35269-I/7 del	
	12.09.2019 dal 01.03.2020 al 31.12.2020 a causa del COVID ed è stata	
	fissata al 30.06.2025 la nuova data di scadenza del suddetto contratto;	
	- Alla procedura e al relativo contratto si applica il regime giuridico di cui al	
	d. lgs. n. 50/2016 (previgente codice dei contratti pubblici) in forza	
	dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023	
	- Negli atti di procedura e, segnatamente, all'art. 4 del capitolato, era	
	espressamente prevista la possibilità di rinnovo del contratto, per un	
	periodo pari a quello originario, previa eventuale rinegoziazione delle	
	condizioni. In particolare, la possibilità di rinnovo quadriennale deve	
	intendersi estesa al quinquennio di durata contrattuale effettivamente	
	negoziata dalle parti in esito all'offerta presentata dall'operatore	
	economico interpellato nella procedura negoziata senza bando	
	summenzionata.	
	- La ditta Big Surf srls gestisce attualmente il servizio di erogazione	
	dell'acqua attraverso l'installazione di n. 3 fontane presso le sedi del	
	Dipartimento di Studi Umanistici, Scienze Agrarie e Giurisprudenza.	
	- Considerata la corretta esecuzione del contratto da parte della ditta Big	
	Surf srls e il perdurante interesse dell'ateneo ad offrire il servizio	
	all'utenza, si propone di avvalersi della clausola di rinnovo prevista negli	
	atti di procedura e, quindi il rinnovo della concessione in oggetto per	

ulteriori 5 anni.

- Inoltre, la ditta Big Surf srls ha comunicato la disponibilità a installare ulteriori n.2 fontane presso la sede del Dipartimento di Economia e presso il Polo di Medicina, come previsto dal capitolato d'appalto
- Con Delibera del CdA ... del 25.06.2025 è stato approvato il rinnovo della concessione del servizio di erogazione dell'acqua attraverso fontane alla spina con la ditta Big Surf srls;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ratificato, con l'intesa che la narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE. L'Università degli Studi di Foggia affida al Concessionario, che, come sopra costituito e rappresentato, che accetta di prorogare la gestione del servizio di erogazione dell'acqua attraverso le n.3 fontane alla spina a pagamento già presenti presso i Dipartimenti di Studi Umanistici, Scienze Agrarie e Giurisprudenza, oltre ad altre n.2 da installare presso il Dipartimento di Economia e presso il Polo di Medicina, alle condizioni obblighi, oneri, modalità e tempi dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta tecnico-economica di cui alle premesse.

L'installazione seguirà le modalità riportate nel capitolato.

Art. 2 – CANONE CONTRATTUALE. Il canone quinquennale per la concessione in parola di € 7.200, è fissato nella misura di € 400,00, oltre I.V.A. come per legge, all'anno per ogni fontana installata. Tale canone verrà corrisposto dal concessionario solo a fronte di una erogazione annua di

acqua per ogni fontanella superiore a lit. 220.000.

Il pagamento del canone su base annua deve essere effettuato, previa emissione di fattura da parte dell'Università di Foggia. Il pagamento non può essere ritardato per alcun motivo. In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e ha diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al tasso legale in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone annuale per ogni fontana decorre dalla data di installazione attestata da apposito verbale/dichiarazione.

Art. 3 – DURATA. Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 luglio 2025. Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a rimuovere le tutte proprie apparecchiature, indipendentemente dalla data di installazione, del cui stato d'uso l'Università non assume nessuna responsabilità. Il Concessionario provvede a ritirarle nello stato in cui si trovavano e previo accordo con l'Università, provvede a ripristinare i luoghi dove sono state sistemati gli erogatori nello stato in cui si trovavano. Il Concessionario si impegna all'installazione di ulteriori n.2 fontane alla spina a pagamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1 lettera b), del D. Lgs 50/16, nel Dipartimento di Economia e presso il Polo di Medicina alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario deve provvedere all'esercizio del servizio di concessione suddetto, in conformità al capitolato tecnico e all'offerta tecnica-economica presentata in sede di gara e alle normative di settore. Il Concessionario si

	impegna a mantenere gli erogatori installati attraverso una serie di azioni	
	periodiche necessarie al corretto funzionamento degli stessi, tra cui:	
	- la fornitura periodica di bombole di anidride carbonica alimentare;	
	- la sostituzione periodica dei filtri a carboni attivi;	
	- la sostituzione periodica dei sistemi debatterizzanti (lampada UV);	
	- la sanificazione degli apparecchi sulla base del piano di autocontrollo	
	adottato.	
	Il Concessionario è tenuto a effettuare la manutenzione ordinaria e	
	straordinaria degli impianti, a effettuare controlli semestrali della qualità	
	dell'acqua al punto di prelievo da realizzarsi a cura di laboratorio certificato	
	(parametri da D.Lgs 31/2001). Ulteriori controlli possono essere richiesti	
	dall'Università senza che il Concessionario possa opporre motivi ostativi.	
	Il Concessionario assume la responsabilità dell'inosservanza a leggi,	
	regolamenti e disposizioni in genere in materia di commercio, legislazione di	
	pubblica sicurezza e norme igienico sanitarie. Assume, altresì, tutte le	
	responsabilità civili, penali e amministrative, derivanti dalla conduzione	
	dell'attività in oggetto. Tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla vigente	
	normativa per l'attività oggetto del presente contratto, saranno intestate al	
	Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute,	
	anche in parte, in qualsiasi modo. Il Concessionario si impegna a fornirne	
	copia all'Università.	
	ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO. Il Concessionario si impegna a	
	praticare il prezzo di € 0,05 per ogni mezzo litro di acqua microfiltrata a	
	temperatura ambiente o raffrescata, naturale o frizzante. E' prevista la	
	possibilità di utilizzo di schede prepagate per l'erogazione dell'acqua	

acquistabili al costo di € 3,00 e già cariche dello stesso importo acquistabili presso le segreterie/uffici amministrativi.

Art. 6 – RESPONSABILI. Ai sensi dell'art. 7 del capitolato, l'Università degli Studi di Foggia ha individuato nella figura della Dott.>Nicola La Porta, Responsabile dell'Area Affari Negoziali, il Responsabile del procedimento, che rappresenterà a tutti gli effetti l'Università stessa nei confronti del Concessionario; mentre, è individuato nel ruolo di Direttore dell'esecuzione del Contratto, di cui all'art. 101 del D. Lgs 50/16, la Dott.ssa Carlotta Cardone.

Il Concessionario individua nel Sig. Rosario Pio Maurizio Mancini il Responsabile del servizio dato in concessione.

Tutte le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, sono trasmesse al Responsabile di Servizio presso il domicilio eletto, e si intenderanno validamente effettuate dal Concessionario

Art. 7 – ASSICURAZIONI. Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto dello stesso o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio.

All'uopo il Concessionario dispone di copertura assicurativa RCT AXA n. 4046939909 impegnandosi a produrre copia della relativa polizza. La stipulazione della polizza di cui innanzi non solleva il Concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio.

Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo risarcimento di ogni

danno e spese dell'Università. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. Il Concessionario può subappaltare l'esecuzione del servizio in concessione nella misura e secondo le modalità stabilite all'art. 105 del D. Lgs 50/16.

Art. 9 – PENALI. Qualora il Concessionario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio e/o nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del Concessionario medesimo, l'Università si riserva la facoltà di applicare penali, come descritto nell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 – RISOLUZIONE. Le disposizione del presente articolo, sono riportate in maniera dettagliata nell'art. 16 Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, SICUREZZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA. Il Concessionario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, durante tutto il periodo di durata della concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza sociale, nonché le disposizioni relative al trattamento normativo ed economico del CCNL di riferimento. Per il resto si rinvia a quanto disposto dal capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del Concessionario tutte

le spese del contratto e i relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14 – NORME GENERALI. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto è regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2bis del D.Lgs. n. 82/2005.

PER L'UNIVERSITÀ

PER IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott.Sandro Spataro)

(Sig. Mancini Rosario Pio Maurizio)